

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1122)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARI e DESANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1960

Modifica dell'articolo 7, ultima parte, del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, relativo alla misura massima di contributo da parte degli utenti di strade vicinali

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446, recante norme per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi di strade vicinali prevede, fra l'altro, che il contributo di utenza da iscriverne nel ruolo per il pagamento degli utenti della spesa sostenuta per la costruzione della strada non può superare, per ogni utente, il doppio che l'utente stesso paga di imposta principale fondiaria per il fondo interessato nel consorzio.

Poichè attualmente la costruzione di una strada vicinale comporta notoriamente una spesa di vari milioni di lire; con il contributo di utenza nella misura stabilita dal decreto-legge luogotenenziale su menzionato, non si potrà mai ottenere la rifusione di tutte le spese, essendo il gettito del ruolo sufficiente a coprire soltanto parte degli interessi dello eventuale prestito contratto per l'esecuzione

dei lavori. Ed il rimanente degli interessi, oltre tutto il capitale come saranno estinti? Con contribuzioni volontarie è difficile, anzi impossibile; nè vi sono altri mezzi.

Si rende quindi necessario modificare la misura massima di contribuzione prevista dall'ultima parte dell'articolo 7 del citato decreto-legge luogotenenziale, il quale, se era operante, sempre per quanto riguarda la misura del contributo, nel lontano 1918, non lo può essere oggi.

Pertanto, stimasi opportuno proporre che il contributo annuo di utenza venga elevato al quintuplo dell'imposta principale gravante sul fondo.

Onorevoli colleghi, se il presente disegno di legge avrà, come mi auguro, il vostro consenso, si potrà sperare di vedere costruite altre strade vicinali, con beneficio della produzione e dell'economia nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La parola « doppio » inserita nell'ultima parte dell'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, è sostituita dall'altra « quintuplo ».